

CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

LIBRO II
TITOLO XIII
Dei delitti contro il patrimonio
CAPO II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 647.

**APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE, DEL TESORO O DI COSE AVUTE PER
ERRORE O CASO FORTUITO**

E` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 60.000 a 600.000:

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta` di cose trovate;

2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai nn. 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e` appropriata, la pena e` della reclusione fino a due anni e della multa fino a L. 600.000.